

Autorità Idrica Toscana

Assemblea dell'Autorità Idrica Toscana

Deliberazione n. 14/2026 del 3 giugno 2026

Oggetto:

Riesercizio del potere decisionale in ordine all'istanza di salvaguardia del Comune di Lucca secondo il legittimo ordine delle competenze in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV n. 03300/2026

Autorità Idrica Toscana	Assemblea			
	Deliberazione n. 14/2026			
	Pag 2 di 7			

Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana
Deliberazione n. 14/2026 del 3 giugno 2026

Oggetto: **Riesercizio del potere decisionale in ordine all’istanza di salvaguardia del Comune di Lucca secondo il legittimo ordine delle competenze in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV n. 03300/2026.**

L’anno 2026 (Duemilaventisei), il giorno 3, del mese di Giugno, alle ore 11,11, convocata in riunione virtuale ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, si è riunita l’Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana, in seconda convocazione, essendo risultata deserta la riunione in prima convocazione.

Presiede l’adunanza l’Assessora del Comune di Livorno, **Viola Ferroni**, delegata dal Presidente dell’Assemblea.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Responsabile del Servizio Supporto Organi Collegiali e Direzione, **Marisa d’Agostino**.

Al momento dell’adozione del presente provvedimento, iscritto al numero 2 dell’ordine del giorno della riunione, risultano presenti i rappresentanti dei Comuni individuati dalle Conferenze territoriali della Toscana, nella persona del Sindaco pro-tempore o di un suo delegato, qui di seguito indicati:

COMUNE	Conferenza Territoriale	Presente	Assente	Rappresentante
CAMAIORE	1	X		Delegata Raffaella Mariani
CARRARA	1	X		Assessore Carlo Orlandi
FOSDINOVO	1	X		Assessora Orazio Arfanotti
LUCCA	1		X	
MASSA	1	X		Assessore Marco Mercanti
S. ROMANO IN GARFAGNANA	1	X		Sindaca Raffaella Mariani
VIAREGGIO	1		X	
CAPANNOLI	2	X		Delegata Rosanna Gallerini
CAPANNORI	2		X	
CAPRAIA E LIMITE	2	X		Assessora Rosanna Gallerini
EMPOLI	2	X		Assessora Laura Mannucci
PISA	2	X		Sindaco Michele Conti
POGGIBONSI	2		X	
PONTE BUGGIANESE	2	X		Sindaco Nicola Tesi
SAN MINIATO	2		X	
VECCHIANO	2	X		Sindaco Massimiliano Angori
BARBERINO DI MUGELLO	3	X		Assessore Paolo Tagliaferri
BARBERINO TAVARNELLE	3	X		Assessora Elena Borri
FIGLINE E INCISA VALDARNO	3		X	
FIRENZE	3	X		Assessore Giovanni Bettarini
MONTEMURLO	3		X	
MONTEVARCHI	3	X		Assessore Giacomo Brandi
PISTOIA	3		X	
PONTASSIEVE	3	X		Delegato Salvatore Saltarello
PRATO	3		X	
SAMBUCA PISTOIESE	3		X	
SAN GODENZO	3		X	
SCANDICCI	3	X		Assessore Salvatore Saltarello

Autorità Idrica Toscana	Assemblea			
	Deliberazione n. 14/2026			
			Pag 3 di 7	

COMUNE	Conferenza Territoriale	Presente	Assente	Rappresentante
SESTO FIORENTINO	3	X		Sindaco Damiano Sforzi
ANGHIARI	4		X	
AREZZO	4		X	
BUCINE	4	X		Sindaco Paolo Nannini
FOIANO DELLA CHIANA	4	X		Sindaco Jacopo Franci
MONTEPULCIANO	4	X		Assessore Luciano Garosi
POPPI	4		X	
CECINA	5		X	
LIVORNO	5	X		Assessora Viola Ferroni
MARCIANA	5		X	
PIOMBINO	5	X		Assessore Luigi Coppola
RIPARBELLA	5		X	
VOLTERRA	5	X		Assessore Davide Bettini
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	6	X		Assessora Walter Massetti
CASTIGLIONE D'ORCIA	6	X		Sindaco Luca Rossi
COLLE DI VAL D'ELSA	6		X	
GROSSETO	6	X		Assessora Simona Rusconi
MANCIANO	6		X	
MONTERIGGIONI	6	X		Assessora Paola Buti
ORBETELLO	6		X	
SANTA FIORA	6	X		Sindaco Federico Balocchi
SIENA	6	X		Assessore Massimo Bianchini
TOTALE PRESENTI		30		

Il Presidente, constatato che è presente la maggioranza dei componenti dell'Assemblea, e che risultano rappresentati almeno due comuni per ciascuna delle conferenze territoriali della Toscana, dichiara aperta la discussione sull'argomento di cui all'oggetto.

- OMISSIS -

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di deliberazione:

L'ASSEMBLEA

Vista la L.R. 69/2011 istitutiva di questa Autorità che prevede che:

- l'Assemblea svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione e in particolare provvede (...) alla scelta della forma di gestione (art. 8 comma 1 lett. f));
- il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'ente e svolge funzioni di natura regolatoria e gestionale, provvedendo in particolare all'affidamento del servizio (...) e alla predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea (art. 10 comma 1 lett. a) e lett. h));
- il Consiglio direttivo esprime parere preventivo sugli atti da sottoporre all'attenzione dell'assemblea (art. 11 bis comma 2);

Visto che:

- in data 25 luglio 2024 il Comune di Lucca ha presentato un'istanza a questa Autorità per il riconoscimento della salvaguardia della gestione in forma autonoma del servizio idrico integrato (SII) ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lett. b) del D.Lgs. 152/2006;

<p>Autorità Idrica Toscana</p>	<p>Assemblea</p> <p>Deliberazione n. 14/2026</p>	<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td colspan="5">Pag 4 di 7</td></tr> </table>						Pag 4 di 7				
Pag 4 di 7												

- con determinazione del Dirigente dell'Area Affari Istituzionali n. 39 del 9 settembre 2024 (reg. gen. n. 187), l'Autorità Idrica Toscana ha inizialmente rigettato tale istanza, ritenendo che la gestione tramite società mista (GEAL S.p.A.) non configurasse una "gestione in forma autonoma";
- il Comune di Lucca ha impugnato tale diniego dinanzi al TAR Toscana, il quale, con sentenza n. 00633/2025, - pur non ritenendo sussistente il vizio di competenza eccetto dal ricorrente in quanto *"il riconoscimento della sussistenza delle condizioni di legge per la salvaguardia della gestione autonoma non attiene alla scelta della forma di gestione, nè all'esercizio di funzioni di indirizzo e di alta amministrazione, costituendo piuttosto esercizio di un potere di amministrazione puntuale, che dunque non può chiamare in causa le competenze assembleari"* - ha annullato il provvedimento ritenendo errata l'interpretazione restrittiva della nozione di "gestione autonoma" fornita dall'Autorità; (Allegato 1)
- al fine di ottemperare alla citata sentenza, in sede di riesame tecnico il Dirigente dell'Area Affari Istituzionali ha avviato un nuovo procedimento nell'ambito del quale:

il Dirigente dell'Area Pianificazione e Controllo ha predisposto un'apposita "Istruttoria di valutazione dei requisiti del servizio idrico integrato nel Comune di Lucca di cui all'art. 147, comma 2-bis, lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006" (Allegato 2);

tale relazione tecnica ha evidenziato l'assenza dei requisiti necessari ai fini del riconoscimento della salvaguardia (quali l'approvvigionamento da fonti pregiate, la ricadenza in aree protette, l'utilizzo efficiente della risorsa e la tutela del corpo idrico);

il Dirigente dell'Area Affari Istituzionali, la cui competenza era stata confermata dalla Sentenza TAR n. 00633/2025 di cui sopra, con determinazione n. 25 del 16 giugno 2025 ha nuovamente respinto l'istanza dell'Amministrazione comunale di Lucca sulla base della suddetta istruttoria tecnica (Allegato 3);
- avverso il suddetto provvedimento dirigenziale il Comune di Lucca ha presentato ricorso dinanzi al TAR Toscana, respinto con sentenza 00785/2026, che ha ritenuto la suddetta istruttoria tecnica pienamente legittima confermando la correttezza delle valutazioni tecniche poste a fondamento del rigetto (Allegato 4);
- parallelamente al ricorso del Comune di Lucca di cui al precedente punto, questa Autorità ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la citata sentenza del TAR Toscana n. 00633/2025;
- il Consiglio di Stato, con sentenza n. 03300/2026, in parziale accoglimento degli appelli incidentali proposti dal Comune di Lucca, ha annullato per incompetenza determinazione n. 25 del 16 giugno 2025 e tale annullamento ha fatto divenire automaticamente improcedibile l'appello principale (Allegato 5);

Rilevato che:

- con la suddetta sentenza il Consiglio di Stato ha espressamente qualificato il provvedimento impugnato come atto relativo alla scelta della forma di gestione, emesso in una fase prodromica e anteriore rispetto al procedimento di affidamento, e ha affermato che tale materia è riservata alla competenza dell'Assemblea;
- la Sentenza del Consiglio di Stato non ha statuito sull'esito di merito della valutazione, ma ha esclusivamente ordinato che il potere venga riesercitato dall'organo competente, con salvezza di tale riesercizio;

Autorità Idrica Toscana	Assemblea Deliberazione n. 14/2026					
		Pag 5 di 7				

- il procedimento amministrativo è stato istruito in modo completo, il contraddittorio procedimentale è stato garantito nelle forme di legge mediante la notifica del preavviso di diniego ex art. 10-bis L. 241/1990 e l'acquisizione delle osservazioni del Comune, l'istruttoria tecnica è stata condotta a firma del Dirigente Tecnico interno dell'Autorità con esiti motivati e puntuali;
- le valutazioni tecniche di cui alla suddetta istruttoria e poste a fondamento della Determinazione n. 25 del 16 giugno 2025 sono state sottoposte al vaglio giurisdizionale del TAR che ne ha confermato la legittimità nel merito, ritenendo le stesse adeguatamente motivate e non inficiate da vizi di istruttoria (Sentenza n. 00785/26);
- alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di riesercizio del potere a seguito di annullamento giurisdizionale per vizio di incompetenza, non si ritiene necessario rinnovare l'intera sequenza procedimentale, essendo sufficiente che l'organo competente adotti il provvedimento finale avvalendosi dell'istruttoria già svolta, quando — come nel caso di specie — il procedimento sia stato condotto nel rispetto delle garanzie partecipative e il vizio rilevato attenga esclusivamente all'organo decidente e non alla correttezza dell'istruttoria o del contraddittorio;

Considerato che:

- l'istanza del Comune di Lucca mira al riconoscimento della salvaguardia della gestione comunale autonoma del servizio idrico ai sensi dell'art. 147 c. 2 bis lett. b) D.lgs. 152/2006 che richiede la contestuale sussistenza di tre caratteristiche: "approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico";
- l'istruttoria tecnica condotta dal Dirigente dell'Area Pianificazione e Controllo, i cui esiti sono integralmente richiamati e fatti propri dalla presente deliberazione, ha accertato l'insussistenza di tutte le caratteristiche la cui presenza, invece, è contestualmente richiesta dalla norma:
 - a) quanto alla prima caratteristica si prende atto dall'istruttoria e si conferma che gli elementi forniti dal comune di Lucca hanno evidenziato la possibile pregiatezza di appena il 5% circa delle acque prelevate da aree esterne al contesto urbano a fronte di oltre il 94% dei volumi complessivi prelevati che provengono dall'acquifero di pianura identificato come "Corpo idrico della Pianura di Lucca – zona freatica e del Serchio" contermini all'area urbana, con forti interazioni con il fiume Serchio, e che ha registrato, come attestato dai rilievi ufficiali Arpat effettuati tra il 2001 e il 2024, numerosi episodi di contaminazione antropica (rilevanti superamenti di valori di parametro ex D.Lgs. 31/01 ma anche ex D.Lgs. 18/23) che ne hanno pregiudicato la qualità "originaria". L'accertato grave e ripetuto sfioramento di parametri chimici evidenzia la insussistenza del requisito di pregiatezza tassativamente richiesto dalla norma ai fini del riconoscimento della salvaguardia;
 - b) quanto alla seconda caratteristica, soltanto un esiguo numero di sorgenti è situato nelle aree di cui al testo di legge trattandosi peraltro di captazioni di minima capienza (0.25% sul totale prelevato) che, per di più, non approvvigionano l'acquedotto;
 - c) quanto alla terza caratteristica si rileva che, in riferimento alla tutela del corpo idrico, circa 12.000 abitanti del Comune sono sprovvisti di fognatura tanto che Lucca è il

Autorità Idrica Toscana	Assemblea				
	Deliberazione n. 14/2026				
		Pag 6 di 7			

capoluogo toscano con minor copertura fognaria in termini relativi ed assoluti; in riferimento infine all'utilizzo efficiente della risorsa i 590 km circa di rete di distribuzione comunale presentano un livello di perdite percentuali superiore al 30%, livello che non può evidentemente essere considerato ottimale;

- le predette valutazioni tecniche sono state integralmente condivise dal TAR Toscana con la Sentenza 00785/2026, la quale ha escluso la sussistenza di vizi di istruttoria e di motivazione e segnatamente ha rilevato in particolare che:

a) sul primo requisito, *“l'espressione «fonti qualitativamente pregiate» utilizzata dal legislatore deve dunque interpretarsi in senso rigoroso e restrittivo, nel senso che, dovendo aderirsi al dato testuale della disposizione, è alle fonti di approvvigionamento idrico che deve aversi riguardo ai fini della valutazione di pregio qualitativo, che dunque non può che riferirsi alle sole acque che, sin dall'origine, abbiano caratteristiche chimiche e organolettiche non ordinarie e non comuni. A tale coordinata ermeneutica si è attenuta l'Autorità idrica toscana...”*

b) sul secondo requisito, *“le quattordici sorgenti considerate dall'Autorità idrica sono proprio le dodici sorgenti del Nottolini e le due sorgenti Liggeri e l'esiguità (appena lo 0,25%) del loro apporto al volume della risorsa idrica gestita da GEAL – dato ragionevolmente posto dall'Autorità a motivazione della ritenuta insussistenza del requisito – non è stata contestata dalla parte ricorrente”;*

c) sul terzo requisito, *“come rilevato dall'Autorità idrica nella relazione istruttoria e nelle difese in giudizio, la norma contenuta nel punto 5.5 dell'allegato 1 del d.P.C.M. del 4.03.1996 richiede che sia data distinta considerazione alle perdite della rete di adduzione (l'infrastruttura dedicata al trasporto dell'acqua, mediante grandi condotte, da una sorgente fino al punto di accumulo/trattamento) e a quelle della rete di distribuzione (l'infrastruttura attraverso la quale la risorsa idrica è condotta, attraverso una rete capillare di tubazioni più piccole, dal punto di accumulo/trattamento direttamente alle utenze finali) ... Nella relazione istruttoria il dato delle perdite è riferito alla rete di distribuzione gestita da GEAL nel territorio comunale di Lucca, evidenziandosi che «i 590 km circa di rete di distribuzione comunale presentano anche dai dati 2024 inviati dal gestore GEAL un livello di perdite percentuali superiore al 30%, livello che non può evidentemente essere identificato come ottimale». E risulta che, in relazione al biennio 2022-2023, con la delibera n. 225 del 27.05.2025 l'ARERA ha irrogato a GEAL una penale di € 325.025,00 per il Macroindicatore M1-Perdite idriche ... Assumono invece rilevanza, al riguardo, la circostanza, rilevata nella relazione istruttoria dell'Autorità idrica, che le carenze del sistema fognario si concentrano maggiormente nella zona del c.d. “Oltre Serchio”, vocata proprio alla captazione delle acque destinate all'alimentazione dell'acquedotto, e il fatto che l'Amministrazione comunale ricorrente non abbia fornito all'Autorità procedente alcuna indicazione sulla consistenza delle utenze delle aree non servite da fognatura, sulle autorizzazioni rilasciate e sulle tipologie di trattamento dei reflui in essere”.*

Non sussistono, allo stato, elementi tecnici, normativi o fattuali sopravvenuti che inducano a una diversa valutazione rispetto a quella già compiuta in sede istruttoria e confermata in sede giurisdizionale;

Acquisito il parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art.25 dello Statuto;

Preso atto del parere favorevole reso dal Consiglio Direttivo nel corso della riunione del 26 maggio 2026, ai sensi dell'art. 11bis comma 2 lett. a della L.R. 69/2011, sulla proposta in oggetto;

Autorità Idrica Toscana	Assemblea Deliberazione n. 14/2026				
		Pag 7 di 7			

DELIBERA

1. Le premesse di cui sopra e gli atti e i documenti ivi richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3300/2026 riesercitando il potere in materia di riconoscimento della salvaguardia della gestione del servizio idrico del Comune di Lucca ai sensi dell'art. 147 D.Lgs. 152/2006, nel rispetto del legittimo ordine delle competenze come individuato dal Consiglio di Stato.
3. Di condividere e fare proprie integralmente, ai fini della presente deliberazione, le valutazioni contenute nell'istruttoria del Dirigente dell'Area Pianificazione e Controllo di cui in narrativa ed allegata al presente atto;
4. Di dare atto che le valutazioni contenute nell'istruttoria tecnica di cui al punto precedente e che dunque sono poste a base del presente provvedimento sono state valutate legittime nel merito dal TAR Toscana con la sentenza 00785/2026 e che, al contempo, non si registrano sopraggiunti elementi di fatto o di diritto che rendano necessaria una revisione della medesima istruttoria.
5. Di dichiarare conseguentemente inaccoglibile l'istanza presentata dal Comune di Lucca in data 25 luglio 2024, avente ad oggetto: «Istanza ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006 ai fini del riconoscimento della salvaguardia della gestione in forma autonoma del servizio idrico integrato da parte del Comune di Lucca», per la mancanza dei requisiti di legge sopra richiamati.
6. Di trasmettere il presente atto al Sindaco del Comune di Lucca.
7. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile del procedimento di pubblicazione per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Autorità e, per le finalità di cui al D.Lgs. 33/2013, nel sito web dell'Autorità nella sezione "amministrazione trasparente" sotto sezione "disposizioni generali">"atti generali">"deliberazioni dell'assemblea".

Eseguita la votazione in forma palese si hanno i seguenti risultati, accertati e proclamati dal Presidente:

- | | |
|-------------------|-----------|
| - Astenuti | -- |
| - Presenti | 30 |
| - Voti favorevoli | 30 |
| - Voti contrari | -- |

Il provvedimento risulta pertanto approvato all'unanimità dei presenti.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005.

Il Segretario
(Marisa d'Agostino)

Il Presidente
(Viola Ferroni)